SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 134

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 aprile al 12 maggio 1987)

INDICE

FLAMIGNI: Sulle risultanze dell'inchiesta condotta dall'ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia in merito al comportamento della procura della Repubblica di Roma sia nelle indagini relative alla vicenda Moro che nelle informazioni fornite ai fini della risposta ad una precedente interrogazione su detta vicenda (3199) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 2763

Per un intervento volto a fornire notizie in merito ad alcuni punti oscuri del procedimento penale relativo al caso Moro (3411) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*)

GARIBALDI: Sulla illegittimità della decisione assunta da alcuni comuni di noleggiare da ditte private strumenti di controllo della velocità degli autoveicoli al fine di elevare contravvenzioni agli eventuali trasgressori (3249) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) *Pag.* 2771

NESPOLO: Sul giudizio del Governo in merito all'operazione di polizia condotta dalle forze dell'ordine nel comune di Montaldo Bormida (Alessandria) l'11 marzo 1987 nei confronti di Battista Schiavina (3806) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2772

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che in relazione a una precedente interrogazione sul comportamento della procura della Repubblica di Roma in merito alle indagini relative a diversi fatti e a varie vicende inerenti al caso Moro, l'interrogante era stato informato dell'incarico, attribuito all'ispettorato generale del Ministero, di svolgere un'inchiesta «finalizzata, in particolare, ad accertare eventuali comportamenti rilevanti sul piano disciplinare sia in relazione alle denunciate omissioni ed irregolarità nell'istruttoria del procedimento di cui trattasi, sia in relazione alla ipotizzata carente ed inesatta informazione fornita dalla procura della Repubblica di Roma, ai fini della risposta alla interrogazione 4-01354»;

che la stampa ha dato notizia che l'inchiesta è stata conclusa,

l'interrogante chiede di conoscere i risultati e le conseguenze degli accertamenti ispettivi.

(4-03199)

(30 luglio 1986)

FLAMIGNI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Attesa la necessità di dare una precisa risposta agli aspetti non chiariti della vicenda dell'onorevole Aldo Moro, l'interrogante chiede di conoscere:

1) le ragioni del ritardo e della mancata risposta alla interrogazione del 30 luglio 1986 (4-03199), volta a conoscere le conclusioni dell'inchiesta, terminata da oltre tre mesi e disposta dall'ex ministro Mino Martinazzoli, «finalizzata, in particolare, ad accertare eventuali comportamenti rilevanti sul piano disciplinare sia in relazione alle denunciate omissioni ed irregolarità nell'istruttoria del procedimento di cui trattasi, sia in relazione alla ipotizzata carente ed inesatta informazione fornita dalla procura della Repubblica di Roma, ai fini della risposta alla interrogazione 4-01354»;

2) quali accertamenti sono stati svolti e con quale esito in seguito all'ordinanza della Corte di assise di Roma del 24 novembre 1982 che demandava all'ufficio del pubblico ministero il compito di approfondire i contenuti di una dichiarazione resa dal dottor Elio Cioppa davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, durante l'audizione del 18 novembre 1982, in cui il commissario di pubblica sicurezza riferiva che Gelli era una fonte confidenziale del SISDE, che il generale Grassini gli diede un appunto relativo al caso Moro che proveniva da Gelli o da una riunione alla quale Gelli aveva partecipato, appunto nel quale, tra l'altro, si parlava dei motivi per cui Moro era stato sequestrato (si tenga presente che Cioppa partecipava alle indagini rivolte alla ricerca dell'onorevole Moro durante i giorni del sequestro e che è risultato coinvolto nello strano episodio di via Gradoli, dove era il covo delle Brigate Rosse del quale è stata trascurata una tempestiva perquisizione);

3) quali accertamenti sono stati svolti per chiarire con precisione il fatto assai inquietante che la macchina stampatrice ABDik 360, rinvenuta

nella tipografia delle Brigate Rosse di via Foà, proveniva dagli uffici dei servizi segreti del Ministero della difesa e per fornire una spiegazione precisa delle omissioni e irregolarità compiute nel corso delle indagini per coprire il passaggio di quella macchina dagli uffici dei servizi segreti alla tipografia delle Brigate Rosse.

L'interrogante fa osservare che, se si ritiene valida la spiegazione secondo la quale il colonnello del SID Appel avrebbe consegnato la stampatrice a suo cognato Bruni dietro versamento (senza quietanza) di lire 30.000 «agli uffici burocratici del magazzino della Magliana» e dopo altri due passaggi la stampatrice sarebbe finita alle brigate rosse, non si capisce perchè nessuno abbia sentito il dovere di iniziare l'azione penale per quel peculato, offerto ai giudici e all'opinione pubblica a giustificazione dello sconcertante ritrovamento nella tipografia-covo delle Brigate Rosse.

Si chiede, infine, di sapere se siano state accertate le ragioni della falsa dichiarazione contenuta nella risposta fornita il 19 novembre 1980 dall'allora procuratore capo della Repubblica Achille Gallucci che, alla richiesta del Presidente della Commissione parlamentare di acquisire i materiali sequestrati dopo l'uccisione del giornalista Mino Pecorelli e attinenti al caso Moro, rispondeva negando che nella documentazione sequestrata vi fosse qualcosa che potesse avere connessione con le indagini della Commissione parlamentare, mentre, dopo le conclusioni dei lavori della stessa Commissione e quando la Commissione d'inchiesta sulla loggia massonica P2 ha acquisito anche solo parte della documentazione sequestrata a Pecorelli, è risultato, invece, che tra quei materiali vi sono appunti, note scritte di proprio pugno dal giornalista, nonchè stampe e documenti che hanno attinenza con il caso Moro.

(4-03411)

(24 ottobre 1986)

RISPOSTA. (*) — Ai numerosi quesiti posti dall'interrogante è possibile dare risposta specifica sulla base delle risultanze dell'indagine ispettiva disposta da questo Ministero.

Per la migliore intelligenza della risposta si sono individuate le questioni poste dall'interrogante nell'ordine che segue:

A) Bobine. — L'onorevole interrogante lamenta: 1) cancellazione della bobina contenente la registrazione delle telefonate effettuate il 15 e il 16 aprile dalla utenza n. 5891307, intestata a Nicola Rana; 2) scomparsa della bobina contenente le registrazioni delle telefonate effettuate dalla utenza n. 3585400, intestate alla parrocchia di Santa Lucia, dal 27 aprile al 4 maggio 1978; 3) «manipolazione» di altre bobine; 4) assenza degli originali di alcune bobine.

Le indagine ispettive svolte hanno consentito di accertare che, all'epoca dei fatti, presso la procura della Repubblica di Roma non veniva compilato un apposito registro delle intercettazioni effettuate e delle relative bobine. Di conseguenza gli ispettori non hanno avuto a disposizione il parametro di raffronto certo tra le bobine a suo tempo incise e quelle oggi esistenti.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Inoltre gli ispettori hanno precisato di essersi trovati nella impossibilità, allo stato, di appurare direttamente la consistenza delle bobine in discussione o di compilare un completo elenco di tutte le bobine trasmesse dagli organi di polizia giudiziaria alla magistratura perchè, essendo intervenuti numerosi stralci e separazioni di atti e reperti fin dal 31 dicembre 1979, non è dato escludere che un certo numero di bobine abbia seguito processi connessi di terrorismo trasmessi ad altra autorità giudiziaria.

Nella documentazione processuale conservata nei diversi uffici giudiziari romani, oltre alle bobine trasmesse alla Corte di assise di appello, sono state rinvenute 6 bobine originali (tra cui 2 concernenti l'utenza n. 3585400, della parrocchia di Santa Lucia, ma non quelle di cui all'interrogazione);

Gli ispettori hanno altresì accertato la presenza presso l'ufficio corpi di reato di Roma di involucri contenenti bobine e, presso la cancelleria dell'ufficio istruzione del predetto tribunale, altro plico contenente bobine e cassette utilizzate dai magistrati per il riascolto delle riproduzioni.

Il consigliere istruttore di Roma, interpellato in proposito dagli ispettori, ha precisato che nel corso dell'istruttoria del procedimento cosiddetto «Moro *quater*», di cui è titolare, si procederà ad un «censimento» di tutte le bobine di intercettazione pervenute nel corso del procedimento «Moro uno», nonchè al controllo delle medesime per appurare eventuali manipolazioni.

Con l'occasione si ricorda che il processo «Moro *quater*» concerne tutti i rilievi e le istanze che i difensori di alcune parti civili hanno formulato nel corso del dibattimento del procedimento 31/81 della Corte di assise, con istanza diretta alla procura della Repubblica in data 25 luglio 1984, nonchè altre circostanze riscontrate dagli uffici giudiziari competenti.

Di conseguenza, ogni valutazione deve allo stato essere considerata *sub judice*, atteso che trattasi di materia di indagine nel procedimento n. 369/85 RGGI del tribunale di Roma («Moro *quater*»).

B) Comportamento di un agente di pubblica sicurezza preposto alle intercettazioni. — Su tale episodio l'onorevole interrogante sottolinea: 1) il comportamento di un agente di pubblica sicurezza che, preposto alla intercettazione delle telefonate in arrivo ed in partenza dalla utenza della parrocchia di Santa Lucia, avrebbe cercato (ripetendo, nel corso di una telefonata, una frase della conversazione) di avvisare i terroristi del controllo in atto, riuscendo in tale intendimento; 2) l'avere la procura di Roma giudicato irrilevante il suddetto comportamento, omettendo di verificare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

La richiamata relazione ispettiva ha, in argomento, riferito che il giorno 22 aprile 1976 iniziarono le operazioni di intercettazione e registrazione delle conversazioni effettuate dall'utenza n. 3585400 della parrocchia d Santa Lucia, vedendo in servizio le guardie di pubblica sicurezza Fico Mario e Felli Sergio.

Alle 22,05 di quel giorno fu intercettata una telefonata fra Don Mennini ed un uomo, nel corso della quale quest'ultimo disse, tra l'altro: «Beh, s'è fatto tutto quel che si poteva fare...».

Dalla registrazione di tale telefonata risulta che la guardia Felli ripetè le parole: «Si è fatto quel che si è potuto» (in modo tale da essere udito

dai due interlocutori); nella relazione di servizio, lo stesso agente Felli annotò che si era trattato di errore tecnico.

Al riguardo il magistrato ispettore ha riferito la valutazione del carattere accidentale della interferenza verificatasi ad opera della guardia Felli, in sintonia con il giudizio, a suo tempo manifestato in proposito dal dottor Domenico Sica, sostituto procuratore della Repubblica di Roma, all'epoca incaricato dal procuratore della Repubblica dottor Marco Boschi, di indagini sulla vicenda.

Anche l'episodio in oggetto risulta compreso nella istruttoria del procedimento n. 369/85 («Moro *quater*»).

C) Scomparsa di una pellicola fotografica. — Su tale episodio l'onorevole interrogante evidenzia: 1) la scomparsa di una pellicola fotografica nella quale dovevano essere ritratti peronaggi della 'ndrangheta o terroristi che avevano partecipato alla strage di Via Fani; 2) comportamento della procura della Repubblica di Roma che omise di indagare sulla scomparso della pellicola fotografica, senza considerare che ciò si era verificato dopo che il rullino in questione era stato richiesto all'onorevole Cazora da elementi della 'ndrangheta.

In particolare, ad avviso dell'onorevole interrogante, la rilevanza probatoria di tale rullino sarebbe dimostrata da una telefonata (registrata ed ascoltata durante il dibattimento del processo Moro) tra l'onorevole Cazora — il quale manteneva contatti con esponenti della malavita al fine di liberare l'onorevole Moro — e Sereno Freato, stretto collaboratore dell'onorevole Moro; nel corso di tale telefonata l'onorevole Cazora faceva presente a Freato che «quelli» gli avevano telefonato dalla Calabria chiedendogli le fotografie del 16 marzo 1978 o una copia delle foto scattate sul posto «perchè in una di esse era stato ritratto un tale che essi conoscevano».

Da ciò l'ipotesi di un collegamento con la scomparsa del rullino che potrebbe essere stato dolosamente sottratto da ignoti al fine di soddisfare la richiesta di «quelli», cioè di appartenti alla 'ndrangheta; con la conseguente ipotizzabilità di una partecipazione della malavita calabrese nella strage di Via Fani e nella uccisione dell'onorevole Moro, sulla quale, invece, non era stata fatta alcuna indagine.

L'indagine ispettiva sul punto — dopo aver rammentato che la procura della Repubblica di Roma aveva riferito che i fotogrammi del rullino erano stati esaminati anche da un funzionario di polizia che ne aveva rilevato la inutilità ai fini delle indagini — ha precisato che detta pellicola, in realtà, era stata consegnata al dottro Luciano Infelisi, sostituto procuratore della Repubblica, da Rossi Cristina, giornalista dell'ASCA, la quale l'aveva ricevuta dal marito, Nucci Gherardo. Questi, subito dopo l'attentato di via Fani, avevano scattato diverse fotografie ritraenti il luogo dell'attentato e le persone che si erano subito avvicinate.

L'autorità giudiziaria ha reputato tuttavia infondate le ipotesi di un collegamento tra la scomparsa del rullino e l'opera svolta dall'onorevole Cazora; questi, infatti, cercava le fotografie apparse sui quotidiani del 16 o 17 marzo 1978, mentre è pacifico che il rullino fu consegnato al dottor Infelisi il giorno 18 marzo 1978, per cui quei fotogrammi non potevano essere stati già pubblicati.

Le foto in questione, poi, non furono acquisite al processo, perchè ritenute di nussun valore probatorio; giudizio certamente affrettato, cui —

viene evidenziato dal magistrato ispettore — il dottor Infelisi fu indotto anche da quanto ebbe a dirgli il dottore Spinella, allora dirigente *pro tempore* della Digos romana, che, convocato la stessa mattina del 18 marzo in procura, esaminò i negativi, nonchè dalla circostanza che in quei giorni il magistrato inquirente, come egli stesso ha riferito agli ispettori, era preso dalla preoccupazione di evitare che il processo diventasse «una specie di pattumiera, nella quale chiunque potesse gettare le proprie segnalazioni, con l'effetto di intorbidire le acque e rendere ancora di più disagevole la ricerca della verità».

Perplessità sono state manifestate ancora dagli ispettori in ordine alle circostanze relative alla scomparsa del rullino: secondo il dottor Infelisi, esso sarebbe rimasto nella disponibilità della questura di Roma mentre, secondo il dottor Spinella, sarebbe stato da lui subito riconsegnato, dopo attento esame, al suddetto magistrato nella sua stanza. In argomento è ancora ricordato che ai primi del mese di giugno del 1978 era trapelata la notizia del mancato ritrovamento del rullino e che il dottor Infelisi aveva dichiarato alla stampa che, constatata l'inutilità dello stesso, l'aveva riconsegnato alla proprietaria.

L'avviso del magistrato ispettore è che le foto siano state smarrite in procura e che le contrarie dichiarazioni del dottor Infelisi possano essere state rese in buona fede un quanto dettate dal convincimento dello stesso magistrato di avere restituito il rullino. L'ispettore ha osservato che, comunque, la scomparsa delle foto sarebbe addebitabile e mera negligenza del predetto magistrato.

Tale episodio rientra anch'esso tra i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale «Moro *quater*», in corso di istruzione formale presso il tribunale di Roma.

D) Appunto sull'appartamento di Via Montalcini. — Con un appunto datato 16 ottobre 1978, senza firma, l'UCIGOS informava la magistratura che gli inquilini dell'appartamento sito in Roma, via Montalcini n. 8/1, non destavano sospetti. Al riguardo l'onorevole interrogante afferma che trattavasi di notizia falsa, in quanto già da alcuni mesi erano in corso «riservate indagini in proposito» ed ha chiesto di sapere perchè non era stato individuato l'autore dell'appunto.

La richiamata relazione ispettiva afferma che gli accertamenti svolti hanno appurato che l'appunto in questione, trasmesso in data 30 luglio 1980 al giudice istruttore dattor Ferdinando Imposimato, aveva carattere di atto interno dell'UCIGOS e che tutte le circostanze in esso esposte erano sostanzialmente vere. Giustificato è stato reputato quindi l'operato del dottor Imposimato che, non ritenendo la sussistenza di reati a carico di chi aveva redatto l'appunto, omise di indagare per identificare l'autore.

Quanto sopra è, tuttavia, materia di indagine nel procedimento «Moro *quater*».

E) Utilizzazione di utenza telefonica. — Circa l'utilizzazione, da parte di Herve Kerien e Brover Rabinovici, personaggi sorvegliati dai servizi di sicurezza, di una utenza telefonica (n. 6565509), appartenente alla segreteria della prima presidenza della Corte suprema di cassazione, il magistrato ispettore ha riferito essere emerso che tale numero, per mero errore di trascrizione, fu indicato, nel rapporto della Digos del 10 maggio 1979, in

luogo del numero 6565590, effettivamente corrispondente a quello utilizzato da Herve Kerien e Maurice Brover Rabinovici.

In relazione a costoro, comunque, la magistratura e la polizia, su segnalazione della polizia francese, avevano svolto fin dal mese di luglio 1977 tempestive indagini.

F) Altri fatti, riguardanti l'istruttoria del procedimento relativo all'agguato di via Fani, emersi nel corso dell'inchiesta e richiamati nelle interrogazioni citate in epigrafe, ovvero segnalati agli ispettori. — Altri fatti, comunque riguardanti l'istruttoria del procedimento relativo alla strage di via Fani, al sequestro e all'omicidio dell'onorevole Moro, sono emersi nel corso della inchiesta in correlazione a dichiarazioni formulate dal senatore Flamigni e alla istanza-memoria del 25 luglio 1984 di alcuni difensori di parte civile, consegnata dallo stesso senatore Flamigni. In ordine a tali fatti, va premesso che gli stessi costituiscono materia d'indagine nel procedimento n. 369/85 A-Uff. Istr. (cosiddetto Moro *quater*), agli atti del quale risulta allegata la citata istanza-memoria.

Tuttavia, appare opportuno fornire brevi cenni delle relative questioni che attengono alle competenze di questo Ministero.

Per quanto riguarda la dichiarazione resa dal funzionario di pubblica sicurezza dottor Cioppa alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2 il giorno 18 novembre 1982 circa un appunto, dato da Gelli al generale Grassini, nel quale, fra l'altro, si parlava dei motivi per i quali l'onorevole Moro era stato sequestrato, si tratta di notizie acquisite solo nel dibattimento d'assise e la rilevanza della circostanza non può che essere di competenza del giudice penale.

Un particolare rilievo è stato attribuito dal senatore Flamigni e dagli autori della istanza-memoria del 25 luglio 1984 alle vicende della stampatrice ABDik rinvenuta nella stamperia di via Foà.

Si è lamentato che il magistrato non aveva provveduto ad interrogare il tenente colonnello Appel e, dopo che il consigliere istruttore dottor Gallucci aveva riservato a sè la delicata indagine sul RUS (organo dei servizi segreti, che figurava essere il precedente proprietario della macchina stampatrice), nessun magistrato aveva iniziato l'azione penale per il reato di peculato attribuibile al predetto ufficiale, che pure emergeva dagli atti.

Gli ispettori hanno riferito che il consigliere Gallucci aveva, correttamente, provveduto a trasmettere al procuratore della Repubblica in sede i rapporti Digos, i verbali di esame testimoniale e la documentazione esibita dal demanio militare (con nota 1° agosto 1978), esponendo che vi erano fondati sospetti per ritenere che la predetta macchina fosse stata illecitamente ceduta, in quanto la vendita ed il prezzo incassato non risultavano annotati nella documentazione dell'ente statale. Ciò solo in riferimento ad una ipotesi di ricettazione nei confronti dell'acquirente Bruni, in quanto per l'eventuale reato di peculato, addebitabile al tenente colonnello Appel o ad altri militari, era competente a procedere la giustizia militare; alla procura militare avrebbero inoltrato un rapporto-segnalazione i carabinieri del reparto operativo (allora comandato dal capitano Mori, attualmente colonnello presso il comando generale dell'Arma) in relazione alla cessione della macchina stampatrice.

Quindi, nessun rilievo o addebito può essere mosso al consigliere Gallucci o alla procura della Repubblica di Roma per non aver inquisito o

interrogato il tenente colonnello Appel (sospettato di un reato per il quale era competente altra autorità).

Quanto, poi, ai risvolti che le vicende relative alla cessione della stampatrice ABDik potrebbero avere, in base alle ipotesi ed alle argomentazioni svolte nella istanza-memoria del 25 luglio 1984, si deve tener presente che gli stessi sono rimessi all'esame dei giudici istruttori del processo «Moro *quater*», che costituisce l'appropriata sede di indagine e di giudizio.

Sia la istanza-memoria del 25 luglio 1984 che il libro «Operazione Moro» si occupano, con termini e contenuti quasi identici, di certo Ronald Stark, oggetto di una nota riservata della polizia, datata 5 agosto 1976, e di due passi dell'ordinanza di rinvio a giudizio (pagine 243 e seguenti) emessa l'11 gennaio 1982 dal giudice istruttore Ferdinando Imposimato nel procedimento «Moro *bis*».

Si è affermato che le «implicazioni» derivanti da una frase del dottor Imposimato (relative ai collegamenti fra Governo libico ed autorevoli esponenti dell'eversione nera operanti in Italia, risalenti ai primi del 1970 e provati da fatti emersi in due separati procedimenti concernenti organizzazioni terroristiche di destra) «avrebbero richiesto un approfondimento più risoluto».

Gli ispettori hanno escluso ogni fondatezza nella critica rivolta al dottor Imposimato il quale ritenne che Ronald Stark non avesse collegamenti col «caso Moro» ma, piuttosto, con strutture eversive diverse da quelle che avevano operato nella strage di via Fani e nel sequestro e nell'omicidio dell'onorevole Moro o che risultavano comunque ricollegabili ai fatti per i quali si procedeva.

Il giudice istruttore, dopo gli opportuni accertamenti, ritenne, in sostanza, di abbandonare una «pista» rivelatasi non pertinente a quell'istruttoria. Anche volendo trascurare l'aspetto dell'insindacabilità dei provvedimenti giurisdizionali adottati dal dottor Imposimato, è parso agli ispettori come la (implicita) critica rivolta al magistrato non sia idonea a profilare negligenze o inescusabili omissioni, nè a scalfire il prestigio che il giudice in parola ha acquisito in questa ed in altre decine di istruttorie delicate e complesse, a tutti note.

Quanto all'episodio della ragazza che avrebbe riferito alla guardia di pubblica sicurezza Antonio Ballarati (la cui relazione di servizio risale al 2 gennaio 1979) in ordine alla presenza nel bar Igea di tre persone, presunti terroristi, una delle quali rivista poco dopo in via Fani, sul luogo nel quale era (qualche tempo prima) avvenuta la strage, gli ispettori hanno riferito che agli atti dell'istruttoria «Moro» è stata rinvenuta la richiesta (formulata il 3 gennaio 1979 dal giudice istruttore dottor Priore alla Digos) di citazione della «Miriam», la quale tuttavia non comparve il successivo giorno 4 gennaio. Quel giorno, però, fu sentito il Ballarati Antonio, il quale fece presente che la «Miriam» gli aveva detto la sera precedente, nel corso di una conversazione telefonica, di aver ricevuto l'avviso del magistrato e di voler comparire davanti a questo la mattina successiva. La ragazza aveva pure dato appuntamento al Ballarati davanti al bar Rosati di piazzale Clodio per le ore 9,30 del 4 gennaio, appuntamento al quale — peraltro — non si presentò.

Le successive istruttorie indussero gli inquirenti a trascurare l'aleatoria «pista» costituita dalle vaghe dichiarazioni attribuite alla «Miriam» (già decine e decine di tentativi di riconoscere in fotografia gli autori dell'ag-

guato di via Fani si erano rivelati vani o fuorvianti, come nei casi di Toni Negri o di Corrado Alunni), posto che altre acquisizioni processuali avevano consentito, progressivamente, di identificare i partecipanti all'azione criminosa di via Fani, da un canto, e di approfondire l'indagine sulle persone sospette presentatesi nel bar Igea, dall'altro.

Furono, infatti, sentite altre persone presenti nel bar Igea quel giorno, in primo luogo il «barista» menzionato dal Ballarati ed il collega di questo.

I due, Senatore Giuseppe e Montanari Mauro, resero esaurienti dichiarazioni, unitamente a certa Tulli Valeria, utilizzate ai fini del rinvio a giudizio di Bonisoli Franco, avvenuto con l'ordinanza 15 gennaio 1981 nel procedimento cosiddetto «Moro uno».

A dimostrare la solerzia dei giudici istruttori romani e l'infondatezza di certe censure è stata ricordata (secondo la precisazione fornita dal consigliere istruttore dottor Cudillo il 24 giugno 1986) l'attenzione riservata da detti magistrati alla posizione del Bonisoli (e, quindi, ad eventuali sviluppi sull'episodio del bar Igea), il quale ultimo è stato nuovamente interrogato nel corso del procedimento n. 369/85 A - Uff. Istr. («Moro *quater*»).

G) Precedente interrogazione del senatore Flamigni. — Con la interrogazione del 12 dicembre 1985 si assumeva che la procura della Repubblica aveva informato infedelmente il Ministro e il Parlamento in occasione della risposta alle notizie richieste da questo Ministero con riferimento alla prima interrogazione del senatore Flamigni.

«La circostanza, ad avviso degli ispettori, è stata frutto della omissione, da parte del dottor Sica — investito della questione dal procuratore della Repubblica di Roma — di una ricerca che avrebbe richiesto il notevole periodo di tempo necessario per l'esame di tutti i verbali delle udienze del processo concernenti le bobine».

Il magistrato, infatti, ha fornito la risposta solamente sulla base dei dati riferiti oralmente dai colleghi che si erano interessati della vicenda, senza alcun controllo degli atti processuali, controllo che, se effettuato, avrebbe di certo dato luogo ad una informazione diversa.

H) Conclusioni. — Sul comportamento del dottor Sica, che ha determinato una non corretta informazione del Parlamento da parte del Ministro di grazia e giustizia, gli ispettori hanno sottolineato l'esigenza di una valutazione che comprenda il contesto dell'attività quotidianamente svolta dal predetto magistrato presso la procura della Repubblica di Roma da numerosi anni, nonchè le obiettive difficoltà di controllo degli atti, come risulta dalle circostanze sopra descritte.

Analoga considerazione è stata svolta per la valutazione del comportamento del dottor Infelisi, comportamento di cui pure si sono messe in evidenza le carenze nell'istruttoria.

È stata poi sottolineata la particolare situazione di impreparazione dell'ufficio giudiziario romano, soprattutto in relazione alla complessità e novità della vicenda Moro che si inseriva nell'ampio contesto del terrorismo rosso, nei confronti del quale lo Stato, nel suo complesso, non aveva ancora raggiunto livelli accettabili di difesa delle istituzioni.

Queste considerazioni, unitamente al tempo trascorso, possono ritenersi valide per tutti gli altri fatti esposti e, considerata anche la pendenza del

processo «Moro *quater*» che si trova nella fase di istruzione formale, inducono a non promuovere provvedimenti disciplinari specifici.

Circa la mole della documentazione, peraltro, gli ispettori hanno sottolineato che, per giungere a completa risposta, sarebbe stato necessario procedere alla formazione dell'elenco delle numerosissime bobine pervenute ai magistrati istruttori del procedimento Moro; togliere da detto elenco le bobine delle quali è stata ordinata la cancellazione e quelle espulse dal processo a seguito di stralci o separazione (fra queste quelle contemplate nell'ordinanza 31 dicembre 1979 dal consigliere istruttore Gallucci); aggiungere le bobine acquisite nuovamente al processo nella fase dibattimentale, davanti alla Corte d'assise (proc. n. 31/61 RG); riscontrare, a questo punto, l'effettiva presenza (o le ragioni dell'assenza) delle bobine ricomprese nell'elenco; accertare quali e quanti siano i reperti originali o duplicati; procedere all'ascolto delle bobine originali per verificarne le condizioni; ove si riscontrino cancellazioni o assenze di registrazione, accertare (eventualmente a mezzo di perizia) le cause di quello stato.

Simili accertamenti avrebbero comportato l'impiego di un discreto lasso di tempo e — specie per l'ascolto delle bobine ed il rilevamento di eventuali cancellazioni — di una *équipe* destinata solo a quel compito.

È stato altresì rilevato che nei limiti dei poteri-doveri specificati nell'articolo 299 del codice di procedura penale e della rilevanza di certe situazioni sul piano penale, questa attività può essere compiuta (in tutto o in parte) nella istruttoria del procedimento n. 369/85 A, la cui materia di indagine comprende il contenuto della istanza-memoria del 25 luglio 1984.

È parso, pertanto, doveroso segnalare al procuratore generale di Roma tutte le circostanze sopra esposte per richiamare la sua attenzione sulle vicende considerate e per dichiarare la completa disponibilità di questa Amministrazione a fornire all'autorità giudiziaria, nel pieno rispetto della sua autonomia e indipendenza, ogni mezzo, umano e materiale, che possa essere ritenuto da essi uffici necessario al fine di pervenire alla completa risistemazione di tutto il materiale concernente la vicenda Moro.

È sicuramente interesse del Ministro di grazia e giustizia e del paese procedere all'accertamento di tutti i fatti ed eventualmente fugare, se e in quanto possibile, ogni ombra circa il comportamento di coloro che sono intervenuti, a diverso titolo e secondo le rispettive competenze, nelle indagini concernenti il processo Moro.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(12 maggio 1987)

GARIBALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che presso molti comuni, il cui territorio è attraversato da strade statali e/o provinciali, è invalso l'uso di noleggiare da ditte private specializzate in materia strumenti di controllo della velocità degli automotoveicoli al fine di elevare contravvenzioni agli eventuali trasgressori e di delegare alle stesse ditte le incombenze relative alla documentazione fotografica dell'infrazione, alla ricerca dei responsabili, alla notifica del verbale eccetera,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga di dover disporre l'interdizione di tali iniziative di dubbia opportunità istituzionale e discutibile valore giuridico.

(4-03249)

(9 settembre 1986)

RISPOSTA. — Ai sensi della vigente normativa, l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del codice della strada non può essere operato che dagli organi individualmente indicati nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Pertanto le iniziative assunte in materia da talune amministrazioni comunali non possono che essere considerate illegittime, sia con riguardo alla delega a soggetti esterni delle operazioni di rilevamento delle infrazioni, che con riguardo ai dispositivi ed ai mezzi tecnici usati per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità. A quest'ultimo riguardo è noto che le relative apparecchiature debbono essere conformi ai prototipi omologati secondo le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 13 maggio 1986.

Ulteriore riprova dell'esistenza di tale vincolo in tema di strumenti di controllo della velocità dei veicoli si rinviene nell'articolo 13 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante «disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale», che indica letteralmente, come fonti di prova della infrazione al limite di velocità, «le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati».

In relazione a quanto precede, saranno impartite da parte di questo Ministero direttive ai prefetti perchè vengano interdette le iniziative assunte dalle amministrazioni comunali nel particolare settore.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(15 aprile 1987)

NESPOLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il suo giudizio sull'operazione di polizia condotta dalle forze dell'ordine nel comune di Montaldo Bormida, in provincia di Alessandria, conclusasi il giorno 11 marzo 1987 con la morte di un cittadino del posto, Battista Schiavina, di 51 anni, e con il ferimento di un carabiniere.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro, valutata obiettivamente, da un lato, la situazione di pericolo rappresentata dai ripetuti colpi di fucile da caccia esplosi dal Battista Schiavina, barricato in casa senza ostaggi, in preda ad un attacco di follia, e considerato, dall'altro, il rischio obiettivo, insito in una irruzione a sorpresa, di provocare una sparatoria incrociata, ad azione e reazione, come è purtroppo accaduto, ritenga o meno che sarebbe stato più prudente e opportuno fronteggiare la situazione continuando negli inviti a desistere, a tal fine impegnando anche il personale sanitario del servizio territoriale di igiene mentale e tenendo circondata la casa avvalendosi del consistente nucleo di forze dell'ordine a disposizione, così da impedire la fuga della persona

armata di fucile e in preda a squilibrio mentale, fino a provocare l'esaurimento delle sue capacità di offesa.

(4-03806)

(18 marzo 1987)

RISPOSTA. — L'intervento dei carabinieri all'interno del caseggiato nel quale da oltre 15 ore si era asserragliato Giovanni Battista Schiavina è stato disposto dal pretore di Ovada, su conforme avviso del questore e del comandante il gruppo carabinieri di Alessandria, per una molteplicità di ragioni che avevano evidenziato la inevitabilità dell'azione.

Per valutare la congruità di tale iniziativa, occorre innanzitutto tener conto della estrema pericolosità dello sventurato che, con ripetute, lucide azioni, aveva dimostrato inequivocabilmente la propria determinazione a portare ad estreme conseguenze il proprio operare.

Intorno alla mezzanotte del 10 marzo, egli aveva già esploso una fucilata contro l'autovettura del signor Sandro Ferraris, centrandola nella parte posteriore.

Poco dopo, nella piazza Gallo di Montaldo Bormida, aveva esploso un altro colpo di fucile ai danni dell'autovettura di tale Pier Renzo Scarsi, squarciandone un pneumatico.

Quindi aveva ancora colpito con un'altra fucilata, producendo un foro di grosse dimensioni nella carrozzeria, l'autovettura di Silvano Caneva che, in preda al panico, era riuscito a raggiungere indenne la propria abitazione ed a sottrarsi alla furia dell'aggressore, grazie all'aiuto della madre che, da una finestra, gliene aveva segnalato gli spostamenti.

Allorchè, intorno alle ore 2,00 successive, giungeva notizia ai carabinieri di tale folle serie di aggressioni, lo sventurato, che nel frattempo era andato nella propria abitazione, all'intimazione di deporre le armi, si affacciava ad una finestra per esplodere contro i militari due colpi di fucile, con l'arma celata in una giacca.

Subito dopo dichiarava di volersi arrendere e invece effettuava un'improvvisa sortita da una porta secondaria della casa, sparando altre due fucilate verso gli stessi carabinieri.

Tutte queste circostanze evidenziano la sua estrema determinazione, in preda a persistente «*raptus*» omicida.

Dopo che egli, infine, si era barricato nella propria abitazione, le forze dell'ordine, composte da sessanta tra carabinieri e agenti della polizia di Stato, procedevano a circondare l'edificio, ponendosi alla maggiore distanza possibile, che però, per evitare ogni rischio di fuga, non andava oltre la portata del tiro dell'arma. Tale circostanza poneva le forze dell'ordine operanti in costante stato di pericolo.

Infatti, il personale impegnato, costretto a ripararsi alla meglio dietro gli angoli degli edifici vicini e lungo un tratto di muraglione, per poter controllare anche solo saltuariamente le vie d'uscita dello stabile, era costretto a sporgere la testa e, quindi, a esporsi come bersaglio ai colpi che il folle continuamente sparava.

Questi si dimostrava particolarmente esperto nel maneggio delle armi, riuscendo a sparare fucilate in rapidissima successione, quantunque disponesse di un solo fucile. Inoltre, per la posizione dominante dell'edificio, egli poteva dirigere agevolmente il tiro dall'alto verso il basso.

Lo stato di pericolo per le forze di polizia era ancora accresciuto dalla vastità del caseggiato al cui interno egli poteva liberamente muoversi e così procurarsi una molteplicità di postazioni utili al tiro, che era impossi-

bile localizzare preventivamente, prefigurando la traiettoria degli ipotetici colpi.

Pur in tale contesto di palese ed immanente pericolo, non venivano, comunque, omessi tutti i tentativi apparsi utili per indurlo a desistere dalla frenesia omicida. Essi risultavano parimenti infruttuosi.

All'intervento della sorella, accolta con evidente ostilità, si susseguivano quelli di alcuni amici ed amiche, l'approccio del dirigente della squadra mobile — invitato da Schiavina a farsi avanti per poterlo ammazzare — e il tentativo dello stesso questore. Anche l'intervento del sindaco, del quale era amico e gli accorati appelli della fidanzata non sortivano effetto alcuno.

Invero la voce di qualsiasi interlocutore che non gli fosse familiare lo irritava maggiormente, esasperandone l'aggressività, essendo ormai egli incapace di recepire ogni esortazione alla moderazione.

In tale situazione appariva improponibile — oltre che pericoloso — far intervenire personale sanitario, soprattutto perchè egli si mostrava ancora più furioso ad ogni riferimento al suo neurologo curante.

Pertanto, quando ormai stava per sopraggiungere la notte, la situazione era riassumibile nei termini seguenti. I tentativi di svolgere opera persuasiva nei confronti di Battista Schiavina avevano inequivocabilmente acclarato la sua irriducibilità. Le forze dell'ordine, che da circa quindici ore assediavano il caseggiato sotto continui colpi di fucile, permanevano esposte a grave stato di pericolo, per cui il fatto che ancora nessun agente o carabiniere fosse rimasto colpito era da riferire a fortunata circostanza. Ciò poneva gravissimi problemi di responsabilità per i funzionari e gli ufficiali che, pur potendo constatare la immanenza del rischio, non vi sottraevano il personale dipendente.

Non sussisteva la possibilità di far uso di artifici lacrimogeni, stante che tutte le finestre della casa erano munite di robuste persiane in legno, che lo Schiavina aveva provveduto a serrare.

L'impossibilità — acclarata dai vigili del fuoco — di utilizzare, per l'imminente notte, fotoelettriche o altri strumenti illuminanti, dato l'evidente pericolo cui si sarebbero esposti gli operatori, non consentiva di escludere con certezza che l'assediato potesse riuscire a sgusciare all'esterno inosservato, sfruttando il favore dell'oscurità e la perfetta conoscenza dei luoghi e a portare ulteriori, più diretti attacchi alle stesse forze dell'ordine o a semplici cittadini.

Tutte queste concomitanti circostanze sono state valutate nel corso di una urgente, ma non per questo meno approfondita, analisi della situazione, che ha impegnato, nella immanenza degli eventi, i responsabili presenti della magistratura e delle forze dell'ordine, con volontà di fronteggiare nel migliore dei modi una situazione estremamente grave e di contemperare, nei limiti del possibile, esigenze contrapposte di fondamentale rilievo.

Il giudizio a posteriori sulla opportunità di far luogo a modalità di intervento alternative rispetto a quelle che sono state in effetti seguite esula dalla valutazione del Ministro dell'interno, essendo attualmente tutta la dinamica dei fatti all'esame dell'autorità giudiziaria, alla quale è rimesso il giudizio definitivo e sovrano su tutto il comportamento delle forze di polizia.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(5 maggio 1987)